



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 129

di data 19/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2024. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 367.013,34.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 18.12.2023 n. 402, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato novembre 2023, relativo ai lavori di "realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - anno 2024", dell'importo complessivo di euro 367.013,34 come di seguito ripartito:

A) Lavori

Lavori a misura	euro	283.029,00	
Oneri per la sicurezza	euro	12.949,50	
Totale A			euro 295.978,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri fiscali: i.v.a. 22% sui lavori	euro	65.115,27	
compensi incentivanti attività tecniche	euro	5.919,57	
Totale B			euro 71.034,84
Totale complessivo A+B			euro 367.013,34

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e prenotando la somma di euro 367.013,34 (iva compresa) quale stanziamento dell'opera;

atteso che nel quadro economico è prevista specifica voce relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente, da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

richiamati:

- il contratto per scambio di corrispondenza prot. n. 311893 di data 19.10.2023, e accettazione prot. 312181 di data 19.10.2023, con il quale è stato affidato a professionista esterno l'incarico di

pagina 1/4

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del suddetto intervento, verso la corresponsione del compenso di euro 5.766,54 (oneri previdenziali e fiscali compresi);
- la propria determinazione 11.12.2023 n. 27/127, con la quale è stata affidata a tecnico comunale tra l'altro la progettazione esecutiva dell'opera, dando atto dell'affidamento a professionista esterno dell'incarico sopra citato;

richiamati inoltre, con riguardo ai lavori di cui alla voce A) del quadro economico: l'art. 52 della l.p. 26/1993 e s.m., ai sensi del quale possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000,00 euro e l'art. 178 del relativo regolamento di attuazione, che disciplina le relative modalità di affidamento e di selezione degli operatori dall'elenco telematico provinciale;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti alla voce A) del quadro economico come di seguito per l'importo di euro 295.978,50 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo ai sensi dell'art. 52 della l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

l'aggiudicazione sarà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema del massimo ribasso;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

dato atto che le imprese cui verranno affidati i lavori saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento; per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1°

gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 06.12.2023 prot. n. 427134 e di data 05.12.2023 prot. n. 426280;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 18.12.2023 n. 402, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato novembre 2023, relativo ai lavori di “realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - anno 2024”, dell'importo complessivo di euro 367.013,34, prenotando la relativa somma quale stanziamento dell'opera;
2. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;

pagina 3/4

3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
4. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
6. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa.
7. di dar conto che non è ammesso il subappalto del subappalto in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 19/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 129	di data 19/12/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2024. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 367.013,34.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 dicembre 2023